

SENTENZA – ORDINANZA N. 32353 UD. 16 maggio 2014 - DEPOSITO del 22 luglio 2014

618 SICUREZZA PUBBLICA - 022 MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE – Confisca - Ricorso per cassazione – Motivi – Solo per violazione di legge- Eccezione di legittimità costituzionale – Contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.- Rilevanza e non manifesta infondatezza.

La Seconda sezione della Corte di cassazione ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 11, della l. n. 1423 del 1956 e 3 ter, comma 2, della legge n. 575 del 1965 (attualmente artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, del d. lgs. n. 150 del 2011) - per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione - nella parte in cui limitano alla sola violazione di legge la proponibilità del ricorso in cassazione avverso i provvedimenti di confisca adottati nell'ambito del procedimento di prevenzione (Sul tema, Corte cost., n. 321 del 2004).

Sez. II, 16 maggio 2014 (dep. 22 luglio 2014), n. 32353 – Pres. Dubolino – Rel. Guardiano.